

INDICAZIONI PER LA RETTIFICA O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Gentile utente, al fine di consentire la rettifica dei dati erroneamente inseriti nella domanda da Lei presentata, La invitiamo a leggere attentamente le indicazioni di seguito riportate.

E' consentita la rettifica dei dati inseriti relativamente ai redditi dichiarati. A tal fine La invitiamo a verificare la Sezione 3 Nucleo Dichiarato dove troverà precompilati i Suoi dati e potrà modificare esclusivamente le informazioni contenute nei campi relativi alla professione e al reddito bimestrale. Per i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente, potranno essere rettificati, oltre ai dati inseriti nei campi relativi alla professione e al reddito bimestrale, anche quelli inseriti nel campo relativo al ruolo ossia ai rapporti intercorrenti con il richiedente (Altro, Coniuge, Convivente, Figlia/o, Padre/Madre).

Sia con riferimento al Suo reddito bimestrale, sia con riferimento al reddito bimestrale di ogni componente del nucleo familiare dichiarato, dovranno essere inseriti gli importi percepiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020.

Non dovranno essere inseriti gli importi relativi a competenze spettanti per prestazioni rese anteriormente al bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 anche se incassati in tale bimestre.

Eventuali importi percepiti successivamente al 23 aprile 2020 dovranno essere inseriti se relativi a competenze spettanti per il bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020.

Qualora non sia possibile la determinazione dell'importo bimestrale corretto per le frazioni di mensilità indicate, potranno essere considerate le due mensilità di marzo e aprile.

Relativamente alle pensioni percepite nel bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 dovranno essere inseriti gli importi di qualunque pensione percepita ad esclusione dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza che non dovranno essere dichiarate.

I titolari di pensione per raggiunti limiti di età lavorativa e/o inabilità al lavoro sono esclusi come soggetti beneficiari della misura di cui alla L.R. n. 12/2020. Il richiedente dovrà pertanto appartenere ad una qualsiasi delle categorie indicate nel campo professione ad esclusione della categoria pensionato per raggiunti limiti di età lavorativa e/o inabilità al lavoro. L'appartenenza in via esclusiva del richiedente alla categoria indicata determinerà pertanto l'esclusione della domanda. Potranno invece appartenere ad una qualsiasi delle categorie indicate alla voce professione inclusa la categoria pensionato, tutti gli ulteriori componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente.

Qualora il richiedente e/o qualunque altro componente del nucleo familiare in qualunque condizione lavorativa, risulti altresì percettore di pensione (ad esempio di anzianità o di reversibilità), dovrà indicare la professione principale e riportare il reddito bimestrale complessivo che dovrà includere anche l'importo bimestrale della pensione percepita.

L'ufficio eseguirà i controlli sui componenti del nucleo familiare sulla base delle risultanze anagrafiche. I componenti del nucleo familiare rilevati sulla base della residenza anagrafica, anche se non dichiarati dal richiedente come componenti del nucleo familiare saranno considerati sia al fine della determinazione del reddito bimestrale del nucleo familiare, sia ai fini delle quote aggiuntive di contributo da erogare pari a 100 euro per ogni componente oltre il terzo.

Non dovranno essere inseriti nel campo relativo al reddito bimestrale il Bonus 600-INPS da inserire esclusivamente nella sezione 4, né i sussidi percepiti nel bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 da inserire esclusivamente nella sezione 5.

Nella sezione 4 INPS-Bonus 600, il richiedente non visualizzerà i dati inseriti nella domanda iniziale ma dovrà provvedere a una nuova compilazione dei relativi campi. La dichiarazione in ordine alla richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Bonus 600) dovrà riferirsi non solo alla richiesta fatta dal richiedente ma anche alla richiesta presentata per lo stesso contributo da ciascun ulteriore componente del nucleo familiare dichiarato.

Nel caso di risposta affermativa (SI), se è già noto l'esito favorevole della domanda presentata dal richiedente e/o da altri componenti del nucleo familiare dichiarato, dovrà essere inserito l'importo complessivo riconosciuto per il nucleo familiare relativamente al periodo marzo/aprile 2020.

Nel caso in cui il richiedente e/o altri componenti del nucleo familiare abbiano presentato la richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Bonus 600) e quindi venga inserita la risposta affermativa (SI) nel relativo campo, ma il richiedente sia già a conoscenza del rigetto della richiesta per sé e per qualunque ulteriore componente del nucleo familiare, nel campo relativo all'importo riconosciuto dovrà essere inserito "0,00".

Qualora non si conosca ancora l'esito della richiesta relativa al contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Bonus 600) né per il richiedente né per alcun altro componente del nucleo familiare, nel campo relativo all'importo riconosciuto dovrà essere inserito "0,00".

Nel caso in cui risulti noto solo parzialmente l'esito favorevole della richiesta relativa al contributo di cui sopra (bonus 600) sia con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare che hanno presentato la relativa domanda sia con riferimento ad una sola delle due mensilità di marzo e aprile, dovrà essere riportato unicamente l'importo di cui è certo il riconoscimento.

L'ufficio terrà conto degli importi del contributo bonus 600-INPS dichiarati nella domanda e di quelli risultanti dai controlli con la banca dati INPS per i mesi di marzo e aprile.

Nella sezione 5-Sostegni pubblici, devono essere indicati i sussidi percepiti nel bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020. Il valore degli importi da inserire è quello bimestrale e non mensile e deve tener conto dei sussidi percepiti nel bimestre da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato.

Dovranno essere inseriti anche i sussidi percepiti successivamente al 23 aprile 2020 se relativi al bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 (o alle mensilità di marzo e aprile 2020).

Gli importi percepiti per cassa integrazione, anche successivamente al 23 aprile 2020, dovranno essere inseriti se relativi a competenze spettanti per il bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 (o alle mensilità di marzo e aprile 2020). Non dovranno essere inseriti importi per cassa integrazione non ancora percepiti.

Non devono essere dichiarati gli importi percepiti nel bimestre, relativamente alle seguenti tipologie di sussidio:

L.R. n. 27/85

L.R. n. 11/83

L.R. n. 20/97

L.R. 162/98

Ritornare a casa

Home care

Disabilità gravissime

Famiglia cresce

L'ufficio terrà conto, per la determinazione del contributo spettante, sia degli importi dei sussidi dichiarati dal richiedente per l'intero nucleo familiare sia di quelli risultanti per il nucleo familiare anagrafico verificato d'ufficio.

Si terrà conto anche dei sussidi percepiti successivamente al 23 aprile 2020 se relativi al bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 (o alle mensilità di marzo e aprile 2020).

Nella Sezione 7 - Modalità di erogazione, il richiedente dovrà inserire l'IBAN nel relativo campo se non inserito inizialmente nella domanda.

Qualora l'IBAN già inserito nel relativo campo risulti errato, il richiedente potrà rettificarlo, inserendo l'IBAN corretto. Sarà accettato qualunque IBAN europeo del circuito SEPA. L'IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche indicazioni riportate nei singoli campi, ai fini di una corretta compilazione della domanda.